

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2008, n. 23

**Modifica della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35
“Istituzione dell’azienda regionale per i settori agricolo,
forestale e agro-alimentare “Veneto Agricoltura””.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell’articolo 4 della legge regionale
5 settembre 1997, n. 35 “Istituzione dell’azienda
regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare
“Veneto Agricoltura””

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale
5 settembre 1997, n. 35 è aggiunto il seguente comma:

*“3 bis. All’amministratore unico proclamato membro di
una delle due Camere o del Parlamento europeo, la inden-
nità di cui al comma 3 non spetta dalla data in cui fruisce del
trattamento economico connesso alla carica di parlamentare
nazionale o europeo.”.*

Art. 2

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ar-
ticolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osser-
varla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 dicembre 2008

Galan

INDICE

Art. 1 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 5
settembre 1997, n. 35 “Istituzione dell’azienda
regionale per i settori agricolo, forestale e agro-
alimentare “Veneto Agricoltura””

Art. 2 - Dichiarazione d’urgenza

**Dati informativi concernenti la legge regionale 29 dicembre
2008, n. 23**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per
cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere in-
terpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente
a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura
del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale
in data 17 luglio 2008, dove ha acquisito il n. 340 del regi-
stro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Teso e
Cortelazzo;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 4° commissione
consiliare;
- La 4° commissione consiliare ha completato l’esame del pro-
getto di legge in data 10 dicembre 2008;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Clodovaldo
Ruffato, ha esaminato e approvato il progetto di legge con
deliberazione legislativa 10 dicembre 2008, n. 15713.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con la legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 in sede di modifica
della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 recante disposizioni sulla
disciplina del trattamento indennitario dei consiglieri regionali è
stata espressamente prevista la non cumulabilità dei trattamenti
indennitari connessi al mandato di consigliere regionale ed al
mandato di parlamentare nazionale o europeo.

Appare pertanto coerente ai principi ispiratori che hanno
condotto il legislatore regionale ad intervenire in tal senso sulla
disciplina del trattamento indennitario dei consiglieri, proseguire
in tale azione e prevedere una analoga disposizione anche per la
figura dell’Amministratore unico di Veneto Agricoltura, cui la
legge istitutiva, legge regionale 5 settembre 1997, n. 35, riconosce
(articolo 4, comma 3) “una indennità annua lorda stabilita dalla
Giunta regionale, in misura non superiore al trattamento economico
corrisposto ai direttori generali delle unità locali socio sanitarie
di massima dimensione”.

Con la modifica proposta, e con immediata decorrenza di ef-
fetti stante la dichiarazione di urgenza prevista all’articolo 2, si
prevede che all’amministratore unico, proclamato membro di una
delle due Camere o del Parlamento europeo, la indennità prevista
dalla legge istitutiva di Veneto Agricoltura non compete dalla
data del riconoscimento del trattamento economico connesso alla
carica di parlamentare nazionale o europeo.

La proposta di legge è stata presentata alla quarta commis-
sione consiliare nella seduta del 1° ottobre 2008 e nella stessa
seduta l’organo consiliare l’ha approvata all’unanimità, senza
modifiche.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 35/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Amministratore unico.

1. L'amministratore unico è nominato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, per la durata di tre anni, e alla scadenza può essere confermato nella carica fino alla fine della legislatura. Non si applicano le procedure di cui alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.

2. La Giunta regionale verifica annualmente i risultati conseguiti dall'Amministratore unico e può proporre con provvedimento motivato al Consiglio regionale, la revoca anticipata della nomina. In tal caso i poteri sono attribuiti ad un commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale per un periodo di sei mesi entro i quali deve essere nominato un nuovo amministratore.

3. All'amministratore unico è attribuita una indennità annua lorda stabilita dalla Giunta regionale, in misura non superiore al trattamento economico corrisposto ai direttori generali delle unità locali socio sanitarie di massima dimensione.

3 bis. All'amministratore unico proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo, la indennità di cui al comma 3 non spetta dalla data in cui fruisce del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale o europeo.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione agroambiente e servizi per l'agricoltura